

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3257 del 26/06/2018
Oggetto	Art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 12 - Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14. Riesame parziale per modifica sostanziale in relazione alla copertura della discarica G2
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3410 del 26/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 12 - Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14. Riesame parziale per modifica sostanziale in relazione alla copertura della discarica G2

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11.10.2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/06 dal D.Lgs. n. 46/2014 in relazione alle categorie IPPC;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 640 del 16.12.2008 è stata accolta la richiesta di chiusura dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, denominato "Ginestreto 1-G1", sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14, ed è stato approvato ai sensi del D.Lgs. 36/03, nel rispetto di specifiche prescrizioni, il relativo Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) – Rev. 5 del 04.04.2008 successivamente modificato e integrato con Delibera di G.P. n. 183 del 10.07.2015;

Evidenziato che con Delibera di Giunta Regionale n. 2103/2016 del 05.12.2016 è stato approvato il "Provvedimento di VIA del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del Comune di Poggio Torriana (RN) – proponente Sogliano Ambiente SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/99)", successivamente integrato con D.G.R. n. 499 del 20.04.2017;

Tenuto conto che, conseguentemente alle decisioni prese in sede di Conferenza di Servizi così come riportate nel Rapporto Ambientale, in data 14 novembre 2016 il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa ha approvato la determinazione n. DET-AMB-2016-4481 avente ad oggetto: "Art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 12, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14.";

Viste le successive modifiche non sostanziali di AIA:

- n. DET-AMB-2017-2247 del 08.05.2017;

- n. DET-AMB-2017-2762 del 30.05.2017;
- n. DET-AMB-2017-4286 del 08.08.2017;

Dato atto che sono efficaci i seguenti atti di autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/03:

- DGP n. 470/12: *D.Lgs 387/03. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas da discarica (lotto G2-b). I punti di emissione autorizzati sono denominati G2-5 e G2-6;*
- DGP 170/13: *D.Lgs 387/03. Mod. non sost. alla DGP n. 292/09 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas da discarica (lotto G2-a). Il punto di emissione autorizzato è denominati G2-4. Viene soppresso G2-7);*

i cui impianti non subiscono modifiche;

Vista l'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i, comprensivo del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativa al progetto di modifica del pacchetto di copertura definitivo della Discarica denominata Ginestreto 2 - in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) presentata alla Regione Emilia-Romagna e alla scrivente SAC di Arpae e ricevuta il 09.10.2017 con nota acquisita al PGFC/2017/14825;

Dato atto che il progetto proposto prevede la modifica del pacchetto di copertura definitiva della discarica Ginestreto 2, sita in località Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC), rispetto a quanto autorizzato tramite D.G.P. n. 426 del 08.09.2009 e s.m.i. prot. n. 83871/2009, consistente nella sostituzione dei materiali naturali inerti (sabbia e argilla) con teli geocompositi sintetici e geomembrane;

Dato atto che a far data dal 01.01.2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale che a sua volta risponde alle richieste della L. 56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale normate dall'art. 5, comma 2 della L.R. 9/99 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura Arpae;

Visto l'iter istruttorio del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR di seguito riportato:

- con nota acquisita al prot. n. PGFC/2017/14876 del 10.10.2017 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena di Arpae, l'attivazione della domanda da parte di Sogliano Ambiente S.p.a. della procedura di V.I.A. relativa al progetto di modifica del pacchetto di copertura definitivo della Discarica denominata Ginestreto 2 - in Comune di Sogliano al Rubicone (FC);
- In data 17.10.2017 con nota PGFC/2017/15283 Arpae SAC Forlì-Cesena ha comunicato al proponente il mancato pagamento delle spese di istruttoria relativo alla procedura di AIA ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- il proponente con nota acquisita PGFC/2017/15974 del 31.10.2017 ha prodotto il pagamento delle spese istruttorie mancanti;
- la documentazione presentata dalla ditta è stata pubblicata sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna e in data 07.11.2017 con nota PGFC/2017/16277 si è data comunicazione agli enti ed amministrazioni coinvolte dell'avvenuta pubblicazione, al fine della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione di propria pertinenza;

- in data 27.12.2017 sull'albo pretorio informatico del Comune di Sogliano al Rubicone, e contemporaneamente nel BURER T n. 344, in virtù del fatto che la procedura di PAUR ricomprende il riesame di AIA, è stato pubblicato l'annuncio di avvenuto deposito degli elaborati presso l'autorità competente, e pertanto i termini procedurali hanno cominciato a decorrere dalla medesima data;
- I medesimi elaborati sono stati resi disponibili sul Portale web Ambiente della Regione Emilia Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>) e per quanto riguarda l'AIA sul portale regionale (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>);
- con nota prot. n. PGFC/2016/984 del 18.01.2018, la SAC di Arpae ha indetto una Conferenza Istruttoria per il giorno 5 febbraio 2018;
- con nota prot. PGFC/2016/4065 del 13.03.2018 l'Unità V.I.A. della SAC di Forlì-Cesena, dopo attento esame degli elaborati progettuali e del S.I.A. da parte degli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, ha richiesto alla società proponente integrazioni documentali;
- Sogliano Ambiente S.p.a. ha provveduto in data 19.03.2018, con nota acquisita al prot. n. PGFC/2018/4349 del 19.03.2018, a trasmettere le integrazioni richieste;
- la Conferenza decisoria è stata indetta con nota PGFC/2018/4885 del 26.03.2018 e si è riunita in prima seduta il giorno 17.04.2018 ed ha proceduto all'esame del progetto e del S.I.A. presentati ed all'esame della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente;
- in data 06.04.2018, con nota PGFC/2018/15213, l'Unione dei Comuni Valle Savio ha trasmesso il parere per Autorizzazione per la realizzazione di opere in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923 e s.m.i.);
- in data 13.04.2018, con nota PGFC/2018/5905, la provincia di Forlì-Cesena ha trasmesso il parere per quanto di competenza;
- in data 16.04.2018, con nota, il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso il parere per quanto di competenza;
- in data 16.04.2018 con nota PGFC/2018/5981 e PGFC/2018/6003, i Servizi Territoriali di Arpae hanno trasmesso lo schema del Documento di AIA unitamente al parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- in data 19.04.2018, con nota PGFC/2018/6221, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha trasmesso il parere per quanto di competenza;
- Arpae SAC ha trasmesso in data 26.04.018, con nota PGFC/2018/6593, alle amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi, lo schema del verbale conclusivo della conferenza dei servizi decisoria e la bozza del Documento di AIA;
- con la medesima nota, lo schema del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi Decisoria e la bozza del Documento di AIA sono stati inviati anche al proponente, esplicitando la possibilità di fornire eventuali controdeduzioni entro il 04.05.2018;
- con nota acquisita al PGFC/2018/7044 del 03.05.2018, la ditta ha fornito le proprie osservazioni ai documenti inviati riferite unicamente al Documento di AIA;
- in data 05.06.2018 con nota PGFC/2018/9014, il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso le proprie controdeduzioni a quanto fornito dalla ditta ed ha espresso parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo così come risulta dalle modifiche effettuate dal medesimo Servizio;
- la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi è stata convocata per il giorno 06.06.2018

e nel corso della stessa si è provveduto alla valutazione e decisione alle osservazioni della ditta così come riportato in Allegato B al presente atto. In sede di Conferenza sono state accolte le osservazioni della ditta alle condizioni espresse dal Servizio Territoriale di Arpa e si è conseguentemente modificata l'AIA. Si è quindi provveduto a sottoscrivere il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Decisoria finalizzato alla valutazione di compatibilità ambientale e all'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che assolve la funzione di verbale unitario della Conferenza di Servizi;

Dato atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprensivo di titolo edilizio e dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

Dato atto che la documentazione consegnata dal Proponente nel corso del procedimento e conservata agli atti è indicata nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria;

Considerato che:

- nel sito di Ginestreto sono presenti e posizionati in vallecole adiacenti l'uno all'altro gli impianti di discarica **G1 in post gestione, G2 in fase di coltivazione e G4 di prossima costruzione**, che fra di loro sono funzionalmente connessi per l'utilizzo di impianti in comune (quali ad esempio trattamento del percolato, cogenerazione, torce, ecc.);
- i monitoraggi relativi alle emissioni degli impianti di cogenerazione e delle torce, degli scarichi industriali, del rumore ecc risultano di pertinenza di tutti e tre gli impianti di discarica rendendo impossibile scindere l'eventuale apporto inquinante di una discarica rispetto all'altra;
- la verifica della qualità delle acque superficiali, di sub-alveo, dell'ecosistema terrestre, risulta poco significativo se condotta su porzioni della matrice stessa senza considerare l'andamento dell'insieme dei punti di monitoraggio e del contesto in cui è ubicato un impianto rispetto all'altro;

Dato atto che la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. richiede, all'interno del procedimento di PAUR, il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione composta dalle discariche denominate:

- G1, discarica chiusa attualmente in fase di gestione post-operativa;
- G2, in fase di gestione operativa, la cui AIA;
- G4, funzionalmente connessa a G2, il cui progetto di realizzazione è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2103/2016 del 05.12.2016 comprensiva della determinazione n. DET-AMB-2016-4481 di Arpa;

in relazione alla modifica della copertura finale della discarica G2;

Dato atto pertanto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di G2 e conferma, fatta salva la correzione di meri errori materiali della precedente autorizzazione, le condizioni di AIA relative alle discariche G1 e G4, e l'autorizzazione alla realizzazione della discarica G4;

Visti gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi istruttoria e della sedute della Conferenza di Servizi Decisoria indette per l'esame congiunto del PAUR relativo al riesame parziale di AIA tenutesi in data 05.02.2018, 17.04.2018 e 06.06.2018 i cui verbali sono agli atti e parte integrante del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi allegato alla deliberazione del provvedimento di PAUR, in cui il presente atto è ricompreso;

Dato atto che non è stata coinvolta la SAC-Rimini di questa Agenzia, in quanto le modifiche interessano esclusivamente la discarica G2, sita interamente nel territorio di Forlì-Cesena;

Considerato che l'AIA ricomprende l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, e che pertanto ricomprende anche i titoli abilitativi relativi;

Dato atto che il Comune di Sogliano al Rubicone ha espresso parere favorevole alla SCIA presentata da Sogliano Ambiente, e che pertanto tale segnalazione risulta efficace alla data di efficacia del presente atto, e ha durata pari a quella del presente atto;

Dato atto che l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 e che pertanto tale autorizzazione è ricompresa nella presente AIA;

Precisato che l'allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", comprensiva del "Piano di Sorveglianza e Controllo" al presente atto, sono stati predisposti tenendo conto delle valutazioni della Conferenza di Servizi e del parere favorevole dei Comuni interessati e del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae;

Dato atto che in riferimento al DM 272 del 13.11.2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. 152/006 e smi, il Gestore non è tenuto alla redazione di tale documento visto le linee di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con la circolare di Marzo 2015 "Ulteriori linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46 del 4.03.2014";

Dato atto altresì che per tali impianti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno comunque riferiti alle sostanze "pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito, e che le conclusioni della valutazione svolta da Sogliano Ambiente S.p.A. evidenzia un rischio di contaminazione del suolo e delle acque nullo e quindi non è stato necessario richiedere la relazione di riferimento;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di rilascio dell'AIA la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. ha calcolato le spese istruttorie e che l'istruttoria svolta non ha confermato tale importo, ricalcolando una cifra pari a € 5.480,00 a fronte di un importo saldato pari a € 5.865,50, e che pertanto la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. potrà chiedere la restituzione delle somme in eccesso;

Dato atto che ad oggi la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Forlì-Cesena in particolare per la Sezione II – Trasporto anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto di terzi;

Visto che in data 21.06.2018, è stato acquisito al PGFC/2018/9905, il certificato del Casellario Giudiziale del Gestore di AIA;

Considerato altresì che il proponente ha richiesto, in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 03.11.2016, che la durata dell'AIA sia allineata alla scadenza delle garanzie finanziarie attualmente prestate, ovvero al fino al 27.02.2024, e che tale richiesta è stata accolta in quanto inferiore a quanto previsto dalla norma;

Visto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., così come risulta dal combinato disposto con la richiesta di cui al punto precedente, l'AIA soggiace alle seguenti condizioni

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è valida fino al 27.02.2024;
- ulteriori casistiche di assoggettamento a riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata sono contemplate all'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'Autorità Competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- qualora l'Autorità Competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro la data di efficacia del presente riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce, oltre alle autorizzazioni sopra citate (SCIA e vincolo idrogeologico) le seguenti autorizzazioni settoriali:

- *l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.208 Parte IV del D.Lgs.152/06 e smi;*
- *l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi;*
- *l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e smi.;*

Dato atto che la deliberazione del provvedimento di PAUR ricomprende il provvedimento di VIA e il presente atto di autorizzazione, la cui efficacia è pertanto demandata all'efficacia del provvedimento di PAUR medesimo;

Ritenuto pertanto opportuno, visti gli esiti delle Conferenze di Servizio e quanto sopra premesso, provvedere al rilascio dell'AIA per lo stabilimento in questione così come approvato e riportato nel Verbale conclusivo di conferenza di servizi di PAUR firmato in data 06.06.2018;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. di **rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale**, così come parzialmente riesaminata, alla ditta Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi 121 ed installazione sita in Comune di Sogliano al Rubicone, Località Ginestreto, Via Ginestreto Morsano 14, per lo svolgimento della seguente attività IPPC compresa nel punto 5.4: *“discariche, che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti*

inerti”;comprese nel punto 5.5”, con validità fino al 27.02.2024;

2. di **approvare** "Le condizioni dell'AIA" comprensive del "Piano di Sorveglianza e Controllo" nel testo che risulta dall'**Allegato A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che le osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal gestore in data 05.06.2018 con nota PGFC/2018/9014 e le relative valutazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi del 06.06.2018, sono riportate nell'**Allegato B** al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende:
 - 4.1. il proseguo della fase di **post-gestione** della discarica G1 iniziata in data 11.02.2008, la cui durata è fissata in 30 anni;
 - 4.2. **la coltivazione** della discarica denominata G2, ubicata in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n. 14 e, classificata ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 36/03 come discarica per rifiuti non pericolosi e, ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettera c), del DM 27.09.10 e smi, come sotto categoria *discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*, nonché la modifica del pacchetto di copertura definitivo comprensiva di SCIA e di autorizzazione al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923;
 - 4.3. **la costruzione e alla coltivazione** della discarica denominata G4, ubicata in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n. 14, classificata ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 36/03 come discarica per rifiuti non pericolosi e, ai sensi dell' art. 7, comma 1, lett. B, del DM 27.09.10, come sotto categoria *"discarica per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati."*
 - 4.4. **la costruzione e l'avvio** degli impianti annessi alla discarica G4;
 - 4.5. l'autorizzazione ad effettuare l'incremento della portata annua di percolato che può essere trattato nell'impianto di trattamento del percolato con l'inserimento di un terzo stadio evaporativo;
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - entro il 27.02.2024;
 - 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro il 27.02.2024;**

- 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A: "Le condizioni dell'AIA" comprensive del "Piano di Sorveglianza e Controllo";
- 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6.4. il gestore dovrà informare comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 6.5. il gestore può chiedere la restituzione delle somme in eccesso relative al pagamento ad Arpae delle spese istruttorie per un importo pari a **€ 385,50**;
- 6.6. il gestore dovrà provvedere a prestare le garanzie fidejussorie nei tempi e modi stabiliti al paragrafo B.2 dell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";**
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.208 Parte IV del D.Lgs.152/06 e smi;
 - l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e smi.;
 - la SCIA relativa al pacchetto di copertura definitivo di G2 e i titoli abilitativi relativi alla realizzazione di G4;
 - l'autorizzazione al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923;

8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e nel "Piano di Sorveglianza e Controllo";
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24.04.2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **stabilire** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale entro il quale il presente atto è ricompreso;
13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
15. di **inviare** la presente autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all'istanza attivata dalla società Sogliano Ambiente S.p.A.;
16. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;

**Per il Dirigente Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

Arch. Roberto Cimatti

La delegata Responsabile della PO Procedimenti Unici

Dott.ssa Tamara mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.